

IL DECRETO-LEGGE N. 1 DEL 2022: OBBLIGO VACCINALE

Il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 reca **misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19**, in particolare **nei luoghi di lavoro, nelle scuole** e negli istituti della formazione superiore. Il decreto mira a **proseguire la strategia di contrasto della diffusione del virus SARS-CoV-2 nel territorio nazionale**, basata sul presupposto che **la vaccinazione rappresenti uno strumento imprescindibile nella lotta alla pandemia**, configurandosi come un'irrinunciabile opportunità di **protezione individuale e collettiva**.

L'iter del provvedimento si è **intersecato** con il procedimento di conversione di altri provvedimenti d'urgenza adottati dal Governo in considerazione della **continua evoluzione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19**.

Tra le misure contenute nel decreto-legge la più rilevante è certamente la **previsione dell'obbligo vaccinale**, fino al 15 giugno 2022, per tutti coloro che compiano il **cinquantesimo anno di età** in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto stesso. Con la previsione dell'obbligo del possesso di **green pass "rafforzato"** per **l'accesso da parte dei medesimi soggetti ai luoghi di lavoro pubblico o privato o agli uffici giudiziari**.

Come si legge nella relazione che accompagna il disegno di legge del Governo, la necessità di **assicurare la massima copertura vaccinale alla popolazione** con particolare riguardo ai soggetti con età eguale o superiore a cinquanta anni si basa su **evidenze scientifiche nazionali e internazionali accumulate sia nel corso della pandemia che nell'ultimo mese, periodo di crescente circolazione della variante Omicron del virus SARS-CoV-2**. Tutti i dati a disposizione hanno infatti mostrato una frequenza maggiore (incidenza) di **infezioni gravi ed esiti peggiori in soggetti di questa fascia di età**.

Significative le modifiche introdotte durante l'esame parlamentare, tra queste segnaliamo un emendamento del PD, costruito con le associazioni che si occupano di infanzia, che istituisce presso il Ministero dell'istruzione un fondo speciale di 2 milioni di euro da destinare a **"Ristori educativi"**, attività gratuite extra scolastiche, quali **attività culturali, attività sportive, soggiorni estivi, sostegno allo studio e sostegno psicologico** sulla base delle ore di insegnamento perse dagli studenti in questi due anni. Un altro emendamento, presentato dalla relatrice e sostenuto sia dalla maggioranza che dalle opposizioni, consentirà dal 10 marzo 2022 il **consumo di cibi e bevande nelle sale teatrali, nelle sale da concerto, in quelle cinematografiche, e nei locali di intrattenimento e musica dal vivo, nonché nei luoghi dove si svolgono eventi sportivi**. Inoltre, si segnala l'introduzione del

principio del **diritto di continuità delle visite nelle strutture** residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie, negli **hospice** e le nuove **misure per gestire i casi positivi nelle scuole**.

“Non è ancora finita – ha rammentato **Vito De Filippo (PD)**, nel suo intervento in Aula sulla **questione di fiducia** posta per l’approvazione del disegno di legge di conversione. Dobbiamo ancora compiere **altri passi decisivi** per uscire definitivamente dalla pandemia, ma possiamo affermare che la **situazione italiana è in netto miglioramento**. Speriamo, a breve, di lasciarci alle spalle questa **difficile crisi sanitaria, economica, sociale, culturale** e via seguitando, e anche il peso per molti di noi di un dibattito che, a volte, è apparso strumentale e non basato su dati di fatto o dati scientifici. E mai, dico mai, come in questa circostanza, non basare il **dibattito su dati scientifici** è apparso clamoroso. Per questa ragione, annuncio, con molta convinzione, **il voto di fiducia** del Gruppo del **Partito Democratico**”.

...

Si segnala che nel corso dell’esame parlamentare il Governo, con un emendamento, ha fatto confluire nel provvedimento il contenuto del decreto-legge n. 5 del 2022 ([AC 3457](#)) del quale si dispone conseguentemente, nel disegno di legge di conversione, l’abrogazione e la salvezza degli effetti prodotti.

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo “Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore” ([AC 3434](#)) – relatrice **Elena Carnevali (PD)** – e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alla XII Commissione Affari sociali.

OBBLIGO DI VACCINAZIONE PER I SOGGETTI DI ETÀ SUPERIORE A 50 ANNI

Viene introdotto, **fino al 15 giugno 2022**, l’**obbligo di vaccinazione** contro il COVID-19 per i soggetti di **età superiore a cinquanta anni**¹; tale obbligo decorre formalmente dall’8 gennaio 2022, data di entrata in vigore del presente decreto.

L’obbligo di vaccinazione concerne i **cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea**, residenti nel territorio dello Stato; i cittadini degli **altri Stati** e gli **apolidi** presenti **sul territorio nazionale**, ivi **compresi quelli non in regola** con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno.

¹ L’articolo 1, comma 1 inserisce tre articoli (art. 4-*quater*; art. 4-*quinquies*; art. 4-*sexies*) nel [DL 1° aprile 2021, n. 44](#), convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 2021, n. 76

L'obbligo in esame si applica anche ai soggetti che compiano il cinquantesimo anno di età nel periodo successivo all'8 gennaio 2022, fermo restando il termine finale del 15 giugno 2022.

Dall'ambito di applicazione dell'obbligo sono **esclusi**, in via, a seconda dei casi, temporanea o definitiva: i soggetti per i quali sussista una **controindicazione clinica permanente o transitoria**, la quale – ai fini dell'esenzione permanente o transitoria in oggetto – deve essere **attestata dal medico** di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute; sono altresì **esclusi i soggetti che abbiano contratto il COVID-19**, per i quali l'obbligo di vaccinazione è differito fino alla prima data utile per la vaccinazione medesima nell'ambito dei termini temporali individuati con circolari del Ministero della salute.

Restano ferme le **norme specifiche** che stabiliscono l'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 **per alcune categorie di lavoratori a prescindere dall'età**; tali norme hanno anch'esse come termine finale il **15 giugno 2022**.

Si ricorda che le categorie interessate dall'obbligo di vaccinazione sono: gli esercenti le professioni sanitarie; gli operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio- assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie o parafarmacie e negli studi professionali; i lavoratori, anche esterni, operanti a qualsiasi titolo in strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani e strutture socio-assistenziali, strutture semiresidenziali o strutture che a qualsiasi titolo ospitano persone in situazione di fragilità; il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore; il personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori; il personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale e dei servizi di informazione e sicurezza (interna ed esterna), nonché (secondo una modifica presente decreto) il personale dei Corpi forestali delle autonomie a statuto speciale; il personale che svolge la propria attività lavorativa, a qualsiasi titolo, nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie, ad eccezione dei lavoratori titolari di contratti esterni e ferma restando l'inclusione anche di questi ultimi soggetti in alcune fattispecie specifiche, sopra menzionate, che sono relative anche ad essi; il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

Fonte: [Dossier Servizio Studi, Elementi per l'esame in Assemblea](#), Dipartimento Affari Sociali, Camera dei deputati, 22 febbraio 2022

In caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale, si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria** di **100 euro** ai seguenti casi:

- a) soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 **non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario**;
- b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 **non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario**;

- c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 **non abbiano effettuato la dose di richiamo (booster)** successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dalla legge.

La **sanzione** si applica anche in caso di **inosservanza degli obblighi vaccinali** previsti per i **lavoratori appartenenti ad alcune categorie specifiche**.

L'**irrogazione della sanzione** è effettuata dal **Ministero della salute** per il tramite dell'**Agenzia delle entrate-Riscossione**, che vi provvede, sulla base degli **elenchi dei soggetti inadempienti** all'obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal Ministero, anche acquisendo i **dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria** sui soggetti assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale vaccinati per COVID-19, nonché su quelli per cui non risultano vaccinazioni comunicate dal Ministero della salute al medesimo sistema e, ove disponibili, sui **soggetti che risultano esenti dalla vaccinazione**. Per tali finalità, il **Sistema Tessera Sanitaria** è autorizzato al **trattamento delle informazioni su base individuale** inerenti alle somministrazioni, acquisite dall'**Anagrafe Nazionale Vaccini** nonché al trattamento dei dati relativi agli esenti acquisiti secondo le modalità definite².

Il **Ministero della salute**, avvalendosi dell'Agenzia delle entrate-Riscossione comunica ai soggetti inadempienti l'**avvio del procedimento sanzionatorio** e indica ai destinatari il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione, per comunicare all'Azienda sanitaria locale competente per territorio l'**eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale**, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità. Entro il medesimo termine, gli stessi destinatari danno notizia all'Agenzia delle entrate-Riscossione dell'avvenuta presentazione di tale comunicazione.

L'Azienda sanitaria locale competente per territorio trasmette all'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione dei destinatari, **previo eventuale contraddittorio con l'interessato, un'attestazione relativa alla insussistenza dell'obbligo vaccinale o all'impossibilità di adempiervi**.

L'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel caso in cui l'Azienda sanitaria locale competente non confermi l'insussistenza dell'obbligo vaccinale, ovvero l'impossibilità di adempiervi, provvede, in deroga alle disposizioni contenute nella [legge 24 novembre 1981, n. 689](#), mediante la **notifica di un avviso di addebito**, con **valore di titolo esecutivo**. L'atto di avviso è **notificato** – secondo la procedura³ relativa alla cartella di pagamento nell'ambito della riscossione delle imposte sul reddito – entro centottanta giorni dalla trasmissione da parte dell'azienda sanitaria locale. Si applicano, in quanto compatibili, le **norme sulla riscossione relativa al recupero delle somme dovute all'INPS**.

In caso di opposizione alla sanzione contenuta nel titolo esecutivo suddetto, resta ferma la **competenza del giudice di pace** e l'avvocatura dello Stato assume il patrocinio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione nel relativo giudizio

Le **entrate derivanti dall'irrogazione della sanzione** in esame sono versate, a cura dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della **riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali**⁴ e del successivo trasferimento alla **contabilità speciale del Commissario straordinario** per l'attuazione e

² Con il DPCM di cui all'articolo 9-bis, comma 3, del [decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

³ Di cui all'articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

⁴ Di cui all'articolo 44 del [D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1](#).

il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19

ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO DEI SOGGETTI DI ETÀ SUPERIORE A 50 ANNI

Viene previsto, inoltre, sempre **con decorrenza dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022**, l'obbligo di possesso di un **green pass “rafforzato”** per l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblico e privato, e agli uffici giudiziari da parte dei soggetti di età superiore a cinquanta anni.

Resta in tutti i casi ferma l'esenzione per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione suddetta.

I datori di lavoro e i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria sono tenuti a **verificare il rispetto del possesso del certificato verde “rafforzato”**.

Questo obbligo di verifica è omologo a quello già vigente per l'accesso ai luoghi di lavoro con un certificato verde di base ed è **adempiuto secondo le medesime modalità attuative**, definite dal [DL n. 52 del 2021](#). Con la differenza che la formulazione dell'obbligo di verifica in esame del certificato verde “rafforzato” **non contempla la possibilità** che l'adempimento sia svolto **a campione**.

Si prevede inoltre che il lavoratore, qualora comunichi di non essere in possesso della certificazione verde “rafforzata” o risulti privo della medesima certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro o durante la permanenza nel medesimo (ovvero rifiuti l'esibizione del certificato), **sia assente ingiustificato** fino alla presentazione della suddetta certificazione e comunque non oltre il termine suddetto del 15 giugno 2022, con la **conseguente sospensione della retribuzione** o degli altri compensi o emolumenti, comunque denominati (con la relativa implicita esclusione del riconoscimento dei giorni ai fini previdenziali). Inoltre, viene **escluso** che le suddette **assenze** diano luogo a **conseguenze disciplinari**; mentre l'ipotesi di accesso al luogo di lavoro in mancanza delle condizioni in esame può dar luogo a sanzioni disciplinari. Viene fatto salvo – per i casi di assenze citati – **il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro**.

Per le **imprese private**, fino al 15 giugno 2022, nel rispetto di determinati limiti e condizioni, è possibile **sospendere il lavoratore ultracinquantenne** privo del certificato verde “rafforzato” – a prescindere dalla successiva generazione, da parte di quest'ultimo lavoratore, del certificato medesimo – **per la durata** corrispondente a quella del **contratto di lavoro stipulato per la sostituzione**.

Sono previste specifiche **sanzioni amministrative** (da 400 euro a 1.000 euro) irrogate dal **prefetto per la violazione di queste norme** con un rinvio al DL n. 19 del 2020⁵. Per le **violazioni del divieto di accesso**, la sanzione amministrativa è pari a una somma **da euro 600 a euro 1.500**. Per ogni fattispecie di illecito in esame, è previsto il **raddoppio dei limiti minimi e massimi in caso di reiterazione della violazione**. Restano ferme le disposizioni in materia di **distribuzione dei proventi tra lo Stato e le Regioni**. In base a tale rinvio, è devoluto **allo Stato** l'importo delle sanzioni in caso di accertamento della violazione da parte di funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, mentre è devoluto alle **Regioni, alle Province e**

⁵ V. articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del [decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

ai Comuni l'importo delle sanzioni in caso di accertamento della violazione da parte di funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle Regioni, delle Province e dei Comuni.

Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il **datore di lavoro** adibisce gli ultracinquantenni non vaccinati a **mansioni anche diverse**, senza decurtazione della retribuzione, in modo da **evitare il rischio di diffusione del contagio** da SARS-CoV-2.

Dall'attuazione di queste norme non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ESTENSIONE DELL'OBBLIGO VACCINALE PER ALTRE CATEGORIE DEI PERSONALE

Viene esteso l'obbligo di vaccinazione, già previsto per altre categorie di personale pubblico, al **personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori** nonché al personale dei **Corpi forestali delle regioni a statuto speciale**⁶. Il compito di **assicurare il rispetto** dell'obbligo vaccinale è attribuito **ai dirigenti e ai responsabili** delle istituzioni e delle strutture in cui presta servizio il personale delle università, delle AFAM e degli istituti tecnici superiori. In caso di **accertamento dell'inadempimento** da parte dei soggetti responsabili, si dispone la **sospensione** – non oltre il **15 giugno 2022** – dal diritto di **svolgere l'attività lavorativa** e, per il periodo di **sospensione, della retribuzione** e di ogni altro compenso o emolumento⁷.

DURATA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19

Il provvedimento⁸ **sopprime il limite temporale di validità** del certificato verde COVID-19 **per i casi in cui esso sia generato in relazione all'assunzione della dose di richiamo del vaccino contro il COVID-19** (successiva al completamento del ciclo primario) **ovvero in relazione ad una guarigione** (dal medesimo COVID-19) **successiva al completamento del ciclo primario del vaccino o successiva all'assunzione della dose di richiamo**.

Per gli altri casi di certificato generato da guarigione dal COVID-19 e per i certificati generati dal completamento del ciclo primario suddetto **resta fermo il vigente limite di sei mesi** (decorrenti, rispettivamente, dalla guarigione o dal completamento del ciclo).

REGIME DI AUTOSORVEGLIANZA

Una disposizione⁹ estende l'applicazione del **regime di autosorveglianza**¹⁰ ai casi in cui il **contatto stretto** con un soggetto positivo al virus riguardi un **soggetto guarito** dal COVID-19 **dopo il completamento del ciclo primario di vaccinazione contro la medesima malattia** oppure dopo l'assunzione della successiva dose di richiamo (*booster*).

⁶ Così l'articolo 2, modificato in sede referente, che novella l'articolo 4-ter del [DL n. 44 del 2021](#).

⁷ Infine, viene modificata la rubrica dell'art.4-ter del DL n. 44 del 2021, con il riferimento alle nuove categorie di personale alle quali si estende l'obbligo.

⁸ L'articolo 2-bis, inserito in sede referente, costituisce la trasposizione, in termini identici, dell'articolo 1 del DL 4 febbraio 2022, n. 5 ([AC 3457](#)).

⁹ L'articolo 2-ter, inserito in sede referente, è la trasposizione dell'articolo 2 del DL 4 febbraio 2022, n. 5 ([AC 3457](#)).

¹⁰ Con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, ovvero di tipo FFP3.

COORDINAMENTO CON LE REGOLE DI ALTRI PAESI

A coloro che provengono **da uno Stato estero**¹¹ e sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta **vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia**, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, è consentito l'accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il *green pass* "rafforzato" **previa effettuazione di un test antigenico rapido** (validità 48 ore) **o molecolare** (validità 72 ore). L'effettuazione del test non è obbligatoria nel caso di avvenuta guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario.

Nel caso di vaccinazioni effettuate con **vaccini non autorizzati o non riconosciuti** come equivalenti in Italia, l'accesso ai servizi e alle attività è consentito dopo l'effettuazione di un **test antigenico rapido** (validità 48 ore) **o molecolare** (validità 72 ore) con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

I **titolari o i gestori dei servizi e delle attività** per i quali sul territorio nazionale sussiste l'obbligo di possedere una certificazione verde da vaccinazione o guarigione, c.d. *green pass* rafforzato, sono tenuti a verificare che l'accesso a tali servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni sopra illustrate¹². Le **verifiche delle certificazioni** sono effettuate anche con le modalità indicate dal [DPCM 17 giugno 2021](#) (c.d. DPCM Green Pass¹³).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CERTIFICATI VERDI COVID-19

Previsto un **ampliamento fino al 31 marzo**, con termini diversi di decorrenza degli ambiti e delle attività il cui accesso è riservato ai soggetti in possesso di un **certificato verde COVID-19**, generato da vaccinazione, da guarigione o da un test molecolare o un test antigenico rapido; resta ferma la possibilità di svolgimento e di fruizione senza il possesso di un certificato verde per i minori di età inferiore a dodici anni e per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione, opportunamente certificata¹⁴.

L'ampliamento operato (con riferimento all'intero territorio nazionale) riguarda:

- ✓ la fruizione dei **servizi alla persona**. Tale estensione decorre dal 20 gennaio 2022;
- ✓ **l'accesso ai pubblici uffici**, ai servizi postali, bancari e finanziari ed alle attività commerciali. Con alcune esclusioni operate dal [DPCM 21 gennaio 2022](#), come la vendita al dettaglio per esigenze alimentari di salute (ivi comprese quelle di sanità veterinaria), di sicurezza e di giustizia;
- ✓ lo svolgimento di colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

Viene esteso anche l'ambito dei soggetti che, ai fini dell'accesso **agli uffici giudiziari**, sono tenuti, in via transitoria, al possesso di un certificato verde COVID-19 ovvero, se di età

¹¹ L'articolo 2-*quater*, introdotto nel corso dell'esame referente, riproduce l'articolo 3 del DL n.5 del 2022, di cui il provvedimento in esame dispone l'abrogazione. L'intervento legislativo è attuato inserendo i commi 9-*bis* e 9-*ter* nel corpo dell'articolo 9 (Certificazioni verdi COVID-19) del [DL n. 52 del 2021](#).

¹² A seguito delle nuove disposizioni introdotte sono previste alcune modifiche di coordinamento all'articolo 13 del richiamato [decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52](#).

¹³ Modificato dal [DPCM 10 settembre 2021](#).

¹⁴ L'articolo 3, modificato in referente, interviene in più punti sul [decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

pari o superiore a cinquanta anni e con decorrenza dal 15 febbraio 2022, al possesso di un omologo certificato “rafforzato”; resta ferma, anche in questi casi, l’esenzione per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione suddetta. L’estensione in esame concerne i **difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato** estranei all’amministrazione della giustizia. Resta fermo che le condizioni citate non si applicano ai testimoni, alle parti del processo e alle persone per le quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione contro il COVID-19.

Si estende alle imprese private con più di quattordici dipendenti la norma che consente, nel rispetto di determinati limiti e condizioni, **di sostituire il lavoratore** privo del *green pass* (di base o “rafforzato”, a seconda dei casi) con esclusione provvisoria del diritto, per quest’ultimo lavoratore, di rientro.

Una modifica approvata in sede referente esplicita che il lavoratore ha **diritto al rientro immediato nel luogo di lavoro** qualora abbia **conseguito la certificazione necessaria** e il datore non abbia già stipulato un contratto di lavoro per la sostituzione del lavoratore medesimo.

Si estende l’ambito delle fattispecie alle quali si applica una disciplina transitoria di esenzione soggettiva dalle norme che richiedono, per determinati fini, il possesso di un certificato verde COVID-19 (di base o “rafforzato”); l’esenzione è relativa ai soggetti in possesso di un **certificato di vaccinazione** rilasciato dalle **autorità sanitarie della Repubblica di San Marino**¹⁵.

Si specifica, inoltre, che la procedura del medico curante relativa alla **certificazione di guarigione** dal COVID-19 **non comporta oneri per l’assistito**.

SPOSTAMENTI DA E PER LE ISOLE MINORI LAGUNARI E LACUSTRI E TRASPORTO SCOLASTICO DEDICATO

Fino al 31 marzo 2022 **l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico** per gli spostamenti **da e per le isole lagunari e lacustri** è consentito anche con il possesso del **green pass cosiddetto base**. Ciò solo in presenza di documentati motivi di salute e, per gli studenti di età pari o superiore ai 12 anni, per la frequenza dei corsi di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado. Nell’arco dello stesso periodo, agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado è consentito, altresì, l’accesso ai mezzi di **trasporto scolastico dedicato** e il loro utilizzo con il **green pass base**, fermo restando l’obbligo di indossare le mascherine **FFP2** e il rispetto delle linee guida per il trasporto scolastico¹⁶.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIBI E BEVANDE NEI LOCALI DI INTRATTENIMENTO

Con un emendamento della relatrice, si introduce un’altra importante novità consentendo, a decorrere **dal 10 marzo 2022**, il **consumo di cibi e bevande nelle sale teatrali**, da

¹⁵ Si novella l’articolo 6 del DL 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 settembre 2021, n. 133, e successive modificazioni.

¹⁶ L’articolo 3-*bis*, inserito in sede referente, riproduce il contenuto dell’articolo 5 del DL n. 5 del 2022, apportando una novella al DL n. 52 del 2021,

concerto e cinematografiche, nei locali di intrattenimento e di musica dal vivo e in quelli assimilati, nonché nei luoghi in cui si svolgono eventi e competizioni sportive¹⁷.

MISURE PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DELLE VISITE NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI, SOCIO ASSISTENZIALI, SOCIO SANITARIE E HOSPICE

Con un'altra norma inserita nel corso dell'esame in Commissione alla Camera, si introduce l'importante **principio della continuità delle visite** da parte di familiari e visitatori **nelle strutture di ospitalità, lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative, strutture residenziali socioassistenziali e strutture residenziali per anziani**, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali di cui all'art. 44 del DPCM di aggiornamento dei LEA del 12 gennaio 2017 (ricoveri per: prestazioni di riabilitazione intensiva diretta al recupero di disabilità importanti; prestazioni di riabilitazione estensiva a soggetti disabili non autosufficienti; prestazioni di lungodegenza post-acuzie a persone non autosufficienti)¹⁸.

ACCESSI NELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO- SANITARIE

Si integrano le previsioni decreto-legge n. 52 del 2021¹⁹, stabilendo che **agli accompagnatori dei pazienti con disabilità grave**, nonché di soggetti affetti da **Alzheimer o altre demenze o deficit cognitivi** con sintomi anche lievi o moderati, certificati, **è sempre consentito prestare assistenza, anche nei reparti di degenza e di pronto soccorso**, nel rispetto delle **indicazioni del direttore sanitario della struttura**, purché in possesso del *green pass* base.

GESTIONE CASI DI POSITIVITÀ NELLE SCUOLE

Cambiano le misure da adottare **nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo**, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie, nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti²⁰.

In particolare, nei **servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia**, fino a **4 casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni** presenti nella sezione o gruppo classe, **l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza**, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2** da parte dei **docenti** e degli **educatori fino al decimo giorno successivo** alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un **test antigenico rapido o molecolare** o un test antigenico **autosomministrato** per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi. Con **5 o più casi di positività accertati** nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una **sospensione delle relative attività per una durata di 5 giorni**.

¹⁷ Così l'articolo 3-ter, introdotto in sede referente.

¹⁸ Così l'articolo 3-quater che opera sull'articolo 1-bis del DL n. 44 del 2021.

¹⁹ L'articolo 3-quinquies, introdotto durante l'esame referente, integra le previsioni dell'articolo 2-bis, comma 2, del DL n. 52 del 2021.

²⁰ Articolo 4 del provvedimento in esame.

Per quanto riguarda le **scuole primarie**: fino a **4 casi di positività** accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica **prosegue per tutti in presenza** con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2** da parte dei **docenti e degli alunni** che abbiano **superato i sei anni di età**. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un **test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato** alla prima comparsa dei sintomi. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato, l'esito negativo è attestato tramite **autocertificazione**. Con **5 o più casi di positività** accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, **l'attività didattica prosegue in presenza** con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2** da parte dei **docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni**. La stessa norma si applica a coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione. **Per gli altri alunni** si applica la didattica digitale integrata (**DAD**) per la durata di **5 giorni**.

Nelle **scuole secondarie di primo grado**, nonché nelle **scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP)**: con **un caso di positività accertato** tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica **prosegue per tutti in presenza** con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2**; con **2 o più casi** di positività, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, **l'attività didattica prosegue in presenza** con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2**. La stessa norma si applica a coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata (**DAD**) per la durata di **5 giorni**.

Una disposizione, approvata durante l'esame in sede referente, prevede che le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono, in ogni caso, tenute a garantire e rendere effettivo il **principio di inclusione degli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali**, anche nelle ipotesi di sospensione o di riorganizzazione delle attività. In tali casi, su richiesta delle famiglie al dirigente scolastico, è comunque garantita ai predetti studenti la possibilità di svolgere **attività didattica in presenza**, coinvolgendo **un ristretto numero di compagni**, sempre previa richiesta e con **l'accordo delle rispettive famiglie**.

Si prevede poi l'applicazione del **regime sanitario di autosorveglianza nell'ambito del sistema scolastico**, con esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie **fino a sei anni di età**. Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Sulle misure adottate con le disposizioni in commento si veda anche la [scheda di sintesi](#) diffusa dal Ministero dell'istruzione. Sul punto, si rinvia altresì alle [FAQ aggiornate](#) del medesimo dicastero.

TRACCIAMENTO DEI CONTAGI COVID-19 NELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Nell'ambito delle attività connesse al tracciamento dei contagi, si dispone²¹, fino al 28 febbraio 2022, l'**esecuzione gratuita di test antigenici rapidi** presso le farmacie o presso le strutture sanitarie aderenti ai Protocolli d'intesa per la somministrazione dei test antigenici rapidi a prezzo calmierato²², **alla popolazione scolastica frequentante la scuola secondaria di primo e secondo grado**, sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal pediatra di libera scelta o dal medico di medicina generale. A tal fine è **autorizzata una spesa di 92.505.000 euro**.

Al fine del ristoro per i mancati introiti derivanti alle **farmacie e alle strutture sanitarie** dall'effettuazione gratuita di test antigenici rapidi, il **Commissario straordinario provvede al trasferimento delle risorse alle Regioni e alle Province autonome** sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria, secondo le medesime modalità previste dai menzionati protocolli d'intesa.

FONDI RISTORI EDUCATIVI

Un'altra disposizione rilevante, introdotta in sede referente²³, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, del **Fondo per i ristori educativi**, da destinare alla promozione di **iniziative di recupero e di consolidamento** degli apprendimenti relativi alle **ore di scuola in presenza** perse da parte degli studenti che sono stati **soggetti a misure di isolamento dovute all'infezione da SARS-CoV-2**, attraverso **attività gratuite extra scolastiche**, quali **attività culturali, attività sportive, soggiorni estivi, sostegno allo studio e sostegno psicologico**. La dotazione del Fondo è di 667.000 euro per l'anno 2022 e di 1.333.000 euro per l'anno 2023.

LAVORO AGILE PER GENITORI CON FIGLI CON DISABILITÀ

Si riconosce, fino alla cessazione dello stato di emergenza, **ai genitori lavoratori dipendenti privati** che hanno almeno **un figlio in condizioni di disabilità grave o con bisogni educativi speciali (BES)**, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, **il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile** anche in assenza degli accordi individuali²⁴.

Viene fatto salvo il **rispetto degli obblighi informativi** previsto dalla normativa vigente²⁵, che prevedono, tra l'altro, che il **datore di lavoro consegni al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza un'informativa scritta** nella quale sono individuati i **rischi generali e specifici** connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

²¹ La disposizione, articolo 3-sexies, riproduce l'articolo 6 del DL n.5 del 2022, di cui il provvedimento in esame dispone l'abrogazione. Conseguentemente viene abrogato l'articolo 4 del DL in esame che disciplinava in modo diverso la medesima fattispecie.

²² Di cui all'articolo 5, comma I, del [DL n. 105 del 2021](#).

²³ Articolo 5-bis del provvedimento.

²⁴ L'articolo 5-ter riproduce il contenuto dell'art. 21-ter del [DL n. 104 del 2020](#), in vigore sino al 30 giugno 2021.

²⁵ Articoli da 18 a 23 della L. n. 81 del 2017

Ferma restando l'applicazione della disciplina già stabilita dai contratti collettivi nazionali per i genitori **lavoratori dipendenti pubblici** le suddette condizioni costituiscono **titolo prioritario per l'accesso al lavoro agile**.

DISPOSIZIONI VARIE

Per esigenze di coordinamento, si dispone **l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge n. 4 del 2022** ([AS 2505](#), il c.d. "sostegni-ter") in materia di gestione dei casi di positività nelle scuole²⁶.

Inserita nel corso dell'esame parlamentare la **clausola di salvaguardia** per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano²⁷, mentre l'ultimo articolo concerne **l'entrata in vigore** del decreto-legge in oggetto.

²⁶ L'articolo 5-*quater*, inserito nel corso dell'esame referente, dispone l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 30 del DL n. 4 del 2022 (AS 2505), data la complessiva disciplina recata sulla stessa materia dall'articolo 3-*sexies* del decreto-legge in esame. Esso riproduce una disposizione contenuta nell'articolo 6 del D.L. n.5 del 2022.

Esso. riproduce una disposizione contenuta nell'articolo 6 del DL n.5 del 2022

²⁷ Articolo 5-*quinqies* inserito nel corso dell'esame.